Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2102 17.9.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2102 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle materie prime interessate e dei prodotti interessati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 ([1]), in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme volte a ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale. A tal fine impone obblighi di dovuta diligenza agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportano da esso, le materie prime interessate e i prodotti interessati elencati nell'allegato I del medesimo regolamento.

(2) È necessario modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 per introdurre modifiche tecniche limitate e mirate, al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori, gli operatori a valle, i commercianti e le autorità competenti in merito alle categorie di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È inoltre necessario modificare l'allegato I per aggiungere o eliminare dall'ambito di applicazione di tale regolamento alcuni prodotti interessati alla luce di dati commerciali, ambientali ed economici. Le modifiche dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 sono necessarie anche per evitare che prodotti derivati a valle di determinate materie prime interessate siano immessi sul mercato dell'Unione senza rispettare gli obblighi previsti da tale regolamento, quando ciò compromette gli obiettivi del regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale, e per prevenire la delocalizzazione del rischio di deforestazione. Come stabilito all'articolo 34, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2023/1115, la valutazione dell'ambito di applicazione del regolamento e l'eventuale modifica o ampliamento dell'elenco dei prodotti interessati, compresa l'inclusione del cuoio e delle pelli di bovini e dei prodotti derivati, rientreranno nel riesame generale previsto per il 2030 a norma del suddetto articolo 34, paragrafo 2. A tal fine la Commissione continuerà a monitorare i prodotti interessati che sono stati oggetto delle modifiche dell'allegato I.

(3) La distinzione tra il codice SA 0102 21 «Bovini, riproduttori di razza pura» e il codice SA 0102 29 «Bovini, altri» non presenta alcun valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/1115. La sostituzione dei due codici SA con il codice SA ex 0102 «Animali

vivi della specie bovina» agevola l'attuazione di tale regolamento per gli operatori e i commercianti, senza modificarne l'ambito di applicazione.

(4) Le lingue di bovini fresche sono un prodotto derivato dai bovini. Mentre le lingue di bovini fresche sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, quelle congelate non lo sono. La loro esclusione dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore dell'allevamento dei bovini e per gli operatori che immettono le merci in questione sul mercato dell'Unione, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione. Inoltre includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 solo le lingue di bovini fresche ed escludere quelle congelate non presenta alcun valore aggiunto ai fini del conseguimento degli obiettivi del regolamento. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato I di tale regolamento il codice SA ex 0206 21 00 «Lingue di bovini congelate».

(5) Il cuoio e le pelli sono prodotti derivati dai bovini. Tenuto conto della differenziazione della catena del valore delle pelli a valle rispetto alla catena del valore della carne, delle asimmetrie nei flussi commerciali tra carne e pelli e del valore economico relativamente basso delle pelli e del cuoio di bovini rispetto alla loro carne all'interno della produzione complessiva di bovini, gli operatori economici dell'Unione hanno un margine di manovra limitato per chiedere ai loro fornitori le informazioni necessarie per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1115. Inoltre l'esclusione dei prodotti in cuoio a valle dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore e per gli operatori che immettono le merci pertinenti sul mercato dell'Unione, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione. Per questi motivi è opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 i codici SA ex 4101 «Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate», ex 4104 «Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati» ed ex 4107 «Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 ».

(6) Il caffè solubile è un tipo di caffè ottenuto dall'infusione di chicchi di caffè che sono stati trasformati ed essiccati fino a ottenere polvere o granuli. A differenza dei chicchi di caffè torrefatto o verde, il caffè solubile non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, nonostante il suo contributo alla deforestazione e al degrado forestale. La sua esclusione dà luogo a un approccio frammentato e incoerente per il settore del caffè e per gli operatori che immettono le merci pertinenti sul mercato dell'Unione, poiché il caffè solubile può essere immesso sul mercato dell'Unione o esportato da esso senza rispettare gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115, e può comportare la delocalizzazione anziché l'eliminazione del rischio di deforestazione, compromettendo così gli obiettivi del regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale. È pertanto opportuno aggiungere all'allegato I di tale regolamento il codice SA ex 2101 11 00 «Estratti, essenze e concentrati di caffè».

(7) Diversi codici elencati alle voci «Palma da olio» e «Gomma» nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 comprendono prodotti che possono essere fabbricati con materie prime che non sono materie prime interessate ai sensi di tale regolamento. È pertanto necessario chiarire, aggiungendo la dicitura «ex» davanti a determinate voci, che i prodotti che figurano in tale allegato rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 solo nella misura in cui sono fabbricati utilizzando una materia prima interessata. È inoltre necessario precisare quali specie rientrano nelle materie prime «Bovini», «Palma da olio» e «Gomma» al fine di chiarire che i prodotti fabbricati a

partire da altre specie non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. Nel caso del «Legno», i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non rientrano nel suo ambito di applicazione se sono costituiti di bambù, canne d'India e, in aggiunta, di altri materiali di natura legnosa, quali canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta e cortecce di tiglio.

(8) I prodotti oleochimici sono composti chimici derivati da oli e grassi naturali, generalmente di origine vegetale e animale, fra cui l'olio di palma. Sono utilizzati come materie prime o prodotti intermedi in un'ampia gamma di applicazioni, per esempio la fabbricazione di pitture e rivestimenti, di prodotti farmaceutici, lubrificanti e additivi alimentari. L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non include tutti i pertinenti derivati dell'olio di palma utilizzati nell'industria oleochimica. L'esclusione di determinati prodotti oleochimici dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 fa sì che agli operatori che immettono le merci in questione sul mercato dell'Unione si applichino norme diverse, in quanto alcuni prodotti oleochimici possono essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da esso senza rispettare gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115, e può comportare la delocalizzazione piuttosto che l'eliminazione del rischio di deforestazione, compromettendo così gli obiettivi di tale regolamento di combattere la deforestazione e il degrado forestale. È pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 al fine di includere i codici SA di ulteriori derivati dell'olio di palma che fanno parte della catena di approvvigionamento dei prodotti oleochimici e sono utilizzati per la fabbricazione di tali prodotti.

(9) Al fine di proteggere la salute e la sicurezza umana e animale, gli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non dovrebbero applicarsi nella misura in cui i prodotti interessati sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(10) Gli pneumatici rigenerati sono pneumatici usati giunti alla fine del loro ciclo di vita. Attraverso un processo di rigenerazione, al vecchio copertone viene applicato un nuovo battistrada in gomma che consente di prolungare la durata di vita dello pneumatico. I nuovi battistrada in gomma utilizzati per la rigenerazione degli pneumatici usati hanno un impatto relativamente limitato sulla deforestazione e sul degrado forestale. Inoltre la rigenerazione prolunga il ciclo di vita degli pneumatici usati, incoraggiando in tal modo pratiche circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse. È pertanto opportuno sostituire il codice SA ex 4012 nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 con il codice SA ex 4012 90 30 per limitare gli obblighi del regolamento esclusivamente ai nuovi battistrada in gomma.

(11) I nastri trasportatori, le cinghie di trasmissione e altri lavori di gomma vulcanizzata che rientrano nei codici SA 4010 e 4016 della nomenclatura combinata contengono piccole quantità di gomma naturale e pertanto contribuiscono in modo limitato alla deforestazione. Assoggettare tali prodotti agli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. È pertanto opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 i codici SA «ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata» e «ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40».

(12) L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 comprende le fave di soia utilizzate nell'industria chimica, alimentare e dei mangimi, ma anche quelle destinate alla semina. Queste ultime rappresentano volumi commerciali trascurabili e fanno parte di una catena del valore diversa, con sistemi distinti di certificazione, prova e tracciabilità. Tenendo conto anche del piano della Commissione per la resilienza, l'autonomia strategica e la sostenibilità del sistema dell'UE per le proteine ([5]), assoggettare le fave di soia utilizzate per la semina agli obblighi del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale piano. Per questi motivi, e in linea con la visione per l'agricoltura e l'alimentazione del 2025 ([6]), nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 il codice SA «1201 Fave di soia, anche frantumate» dovrebbe essere sostituito dal codice SA «1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre».

(13) I mobili per sedersi per veicoli aerei (9401 10 00) e i mobili per sedersi per autoveicoli (9401 20 00), che rientrano nel codice SA ex 9401 contengono una quantità limitata di legno e pertanto contribuiscono in modo limitato alla deforestazione e al degrado forestale. Assoggettare tali prodotti ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 non è proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. Pertanto è opportuno sostituire il codice SA ex 9401 nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 con l'elenco specifico dei codici dei mobili per sedersi e delle loro parti in legno, che non comprendono i mobili per sedersi per veicoli aerei e per autoveicoli.

(14) Alcune voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 potrebbero dare adito ad ambiguità sul fatto che i rifiuti, i prodotti usati e i prodotti di seconda mano rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento, scoraggiando in tal modo le pratiche circolari ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Per alcuni codici SA è stata dunque aggiunta una precisazione per chiarire che i prodotti contemplati da tali codici non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento se sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) oppure prodotti usati o di seconda mano. Lo stesso vale per i componenti dei prodotti interessati che rientrano in tali codici se sono classificabili come rifiuti, prodotti usati o prodotti di seconda mano.

(15) I campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove, ai sensi degli articoli 86 e 95 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio ([8]), sono utilizzati dagli operatori economici a diversi scopi, quali prove di qualità, convalida dei progetti e ricerche di mercato, ma anche a fini analitici. I campioni di prodotti sono di valore e quantità trascurabili e possono essere utilizzati dalle imprese per procurare ordinazioni da nuovi fornitori. I prodotti utilizzati per esami, analisi e prove sono impiegati dagli operatori economici per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tali prodotti sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti, per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali legati agli esami, alle analisi o alle prove. I campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove possono provenire da fornitori con i quali la società non ha ancora e potrebbe non stipulare mai un rapporto contrattuale. Assoggettare i campioni di prodotti e i prodotti utilizzati per esami, analisi e prove ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 non sarebbe proporzionato rispetto al relativo contributo al conseguimento degli obiettivi di tale regolamento. Il regolamento (UE) 2023/1115 dovrebbe pertanto chiarire che i campioni di prodotti e i prodotti sottoposti a esami, analisi o prove non rientrano nel suo ambito di applicazione.

(16) I materiali da imballaggio e gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione o esportati come prodotti in quanto tali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. È tuttavia

opportuno chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento quando sono usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato o esportato. I materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte possono essere riesportati o messi a disposizione sul mercato come prodotti in quanto tali e quindi essere soggetti agli obblighi di dovuta diligenza di cui al regolamento (UE) 2023/1115. È pertanto necessario chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato e presentati insieme a tale prodotto non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal momento in cui sono adibiti a tale scopo. Essi sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale regolamento indipendentemente dal fatto che vi rientri il prodotto che sostengono, proteggono o trasportano. L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 esclude già dall'ambito di applicazione della voce 4415 – che comprende gli imballaggi di legno – il materiale da imballaggio usato per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato. Tuttavia è opportuno chiarire che i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso nonché i materiali da imballaggio e gli imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte elencati in altre voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

(17) I materiali informativi e di marketing quali le etichette, immessi sul mercato dell'Unione o esportati come prodotti in quanto tali rientrano in genere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115. È tuttavia opportuno chiarire che non vi rientrano i materiali informativi e di marketing che accompagnano un altro prodotto o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing.

(18) Gli invii di corrispondenza ai sensi dell'articolo 1, punto 26, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ([9]) hanno finalità comunicativa e pertanto non sono immessi o messi a disposizione sul mercato. È dunque necessario chiarire che gli invii di corrispondenza non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.

(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1115.

(20) Per fornire agli operatori economici, alle autorità competenti e alle autorità doganali chiarezza giuridica e tempo sufficiente per i preparativi prima dell'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(21) Per concedere agli operatori economici, alle autorità competenti e alle autorità doganali tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove categorie di prodotti interessati aggiunte all'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, è opportuno differire l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

([1]) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj.

([2]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).

([5]) Commissione europea, Piano d'azione per la resilienza, l'autonomia strategica e la sostenibilità del sistema dell'UE per le proteine, Bruxelles (COM(2026) 355 final del 7.7.2026, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52026DC0355&qid=1783599897575).

([6]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future», Bruxelles (COM(2025) 75 final del 19.2.2025, EUR-Lex - 52025DC0075 - IT - EUR-Lex).

([7]) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).

([8]) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj).

([9]) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

ALLEGATO

La tabella nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1115 è così modificata:

1) nella colonna «Materia prima interessata», dopo la dicitura «Bovini» è aggiunta la seguente nota (1) della tabella:

«(1)Il presente regolamento si applica unicamente ai bovini del genere *Bos* e relativi sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*, che rientrano nelle sottovoci SA 0102 21 e 0102 29 . Non si applica ai bufali (genere *Syncerus*), ai bisonti (genere *Bison)* né a qualsiasi altro animale vivo della specie bovina.»;

2) nella colonna «Materia prima interessata», dopo la dicitura «Palma da olio» è aggiunta la seguente nota (2) della tabella:

«(2)Il presente regolamento si applica alle palme da olio del genere *Elaeis* (*Elaeis guineensis* inclusa). Non si applica all'olio di babassù ottenuto dalle palme del genere *Attalea* (*Attalea speciosa* inclusa) né ad altri oli vegetali di altre specie di palma.»;

3) nella colonna «Materia prima interessata», dopo la dicitura «Gomma» è aggiunta la seguente nota (3) della tabella:

«(3)Il presente regolamento si applica alla gomma ottenuta da *Hevea brasiliensis*. Non si applica alla balata, alla guttaperca, al guayule, al chicle e alle gomme naturali analoghe prodotte con altre specie, né ai prodotti di gomma sintetica.»;

4) nella colonna «Materia prima interessata», dopo la dicitura «Legno» è aggiunta la seguente nota (4) della tabella:

«(4)Poiché il presente regolamento non si applica al bambù, alle canne d'India e ad altri materiali di natura legnosa, non si applica neppure ai prodotti interessati elencati in corrispondenza della materia prima interessata "Legno" nella misura in cui tali prodotti sono costituiti di bambù, canne d'India e altri materiali di natura legnosa.»;

5) nella colonna «Prodotti interessati», dopo la dicitura «Prodotti interessati» è aggiunta la seguente nota (5) della tabella:

«(5)Il presente regolamento non si applica:

a) ai campioni di prodotti il cui valore e quantità sono trascurabili e che possono essere consumati o usati esclusivamente per procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, a condizione che il tipo di presentazione e la quantità, per una stessa specie o qualità di prodotti, li renda inutilizzabili a fini diversi da quelli della prospezione;

b) ai prodotti destinati a essere sottoposti a esami, analisi o prove per determinare la composizione, la qualità o le altre caratteristiche tecniche, o a scopo d'informazione o per ricerche di carattere industriale o commerciale, a condizione che i prodotti in questione siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove, o in alternativa conservati o restituiti, per nessun altro motivo o scopo se non il rispetto degli obblighi giuridici o contrattuali legati agli esami, alle analisi o alle prove.»;

6) la colonna «Prodotti interessati» è così modificata:

a) la voce «0102 21 , 0102 29 Animali vivi della specie bovina» è sostituita dalla seguente:

«ex 0102 Animali vivi della specie bovina»;

b) dopo la voce «ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate» è inserita la voce seguente:

«ex 0206 21 00 Lingue di bovini congelate

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

c) le voci «ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate», «ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati» ed «ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 » sono soppresse;

d) dopo la voce «1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao» è aggiunto il testo seguente:

«(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)»;

e) dopo la voce «0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione» è inserita la voce seguente:

«2101 11 00 Estratti, essenze e concentrati di caffè

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

f) le voci «1207 10 Noci e mandorle di palmisti», «1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente», «1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente» e «1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi)» sono sostituite dalle seguenti:

«ex 1207 10 00 Noci e mandorle di palmisti

ex 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

ex 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi)

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)»;

g) dopo la voce «ex 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi gli oli greggi)» sono inserite le voci seguenti:

«ex 1516 20 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti lavorati

[tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([*1]), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([*2])o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ([*3]))

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 1518 00 Oli di palma, di palmisti o di babassù e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi od oli di questo capitolo, che contengono o che sono stati fabbricati usando palma da olio

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 1520 00 Glicerolo (glicerina) greggia, acque e liscivie glicerinose che sono stati prodotti usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

([*1]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj)."

([*2]) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj)."

([*3]) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»;"

([) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).

([) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

([) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»;

h) la voce «2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti» è sostituita dalla seguente:

«ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti»;

i) dopo la voce «ex 2306 60 00 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall'estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti» sono inserite le voci seguenti:

«ex 2905 16 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2905 19 00 Altri monoalcoli saturi, non nominati né compresi altrove, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

j) la voce «ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)» è sostituita dalla seguente:

«ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro) che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del

regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)»;

k) dopo la voce «ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro) che è stato sintetizzato usando palma da olio» è inserita la voce seguente:

«ex 2915 39 Esteri dell'acido acetico diversi dall'acetato di etile, dall'acetato di vinile, dall'acetato di n-butile e dall'acetato di dinoseb (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

l) la voce «2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri» è sostituita dalla seguente:

«ex 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)»;

m) la voce «2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica)» è sostituita dalla seguente:

«ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali; anidride acetica, esteri dell'acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri, e acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)»;

n) dopo la voce «ex 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, suoi sali e suoi esteri, acido acetico e suoi sali, anidride acetica, esteri dell'acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri, acido propionico, suoi sali ed esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio, acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali ed esteri e acido palmitico, acido stearico e loro sali e loro esteri) che sono stati sintetizzati usando palma da olio» sono inserite le voci seguenti:

«ex 2916 15 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2921 19 Monoammine acicliche e loro derivati, sali di tali prodotti, esclusi mono-, di- o trimetilammina e loro sali, 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato e 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2923 90 00 Sali e idrossidi di ammonio quaternari, esclusi colina e suoi sali, perfluoroottano solfonato di tetraetilammonio e perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio, che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 2924 19 00 Ammidi acicliche, carbammati acilici e loro sali, esclusi meprobamato (DCI), fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO)e fosfamidone (ISO), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 3401 11 00 Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

ex 3401 20 Saponi presentati in forme diverse da barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

o) la voce «3823 11 Acido stearico, industriale» è sostituita dalla seguente:

«ex 3823 11 00 Acido stearico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)»;

p) la voce «3823 12 Acido oleico, industriale» è sostituita dalla seguente:

«ex 3823 12 00 Acido oleico, industriale che è stato sintetizzato usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)»;

q) la voce «3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio)» è sostituita dalla seguente:

«ex 3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio), che sono stati sintetizzati usando palma da olio

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)»;

r) la voce «3823 70 Alcoli grassi industriali» è sostituita dalla seguente:

«ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio»;

s) dopo la voce «ex 3823 70 00 Alcoli grassi industriali che sono stati sintetizzati usando palma da olio» sono inserite le voci seguenti:

«ex 3824 99 Altri prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, che contengono o sono stati fabbricati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)

ex 3907 29 Altri polieteri in forme primarie, escluso il metilfosfonato di bis(poliossietilene), che sono stati fabbricati usando palma da olio

(tranne nella misura in cui i prodotti sono utilizzati per la fabbricazione di medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6)

(*A decorrere dal 30 dicembre 2027*)»;

t) la voce «4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri» è sostituita dalla seguente:

«ex 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri»;

u) dopo la voce «ex 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita» è aggiunto il testo seguente:

«(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

v) la voce «ex 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata» è soppressa;

w) la voce «ex 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma» è sostituita dalla seguente:

«ex 4012 90 30 battistrada per pneumatici»;

x) dopo la voce «ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso» è aggiunto il testo seguente:

«(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

y) la voce «ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40» è soppressa;

z) dopo la voce «ex 4017 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita» è aggiunto il testo seguente:

«(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(aa) la voce 1201 «Fave di soia, anche frantumate» è soppressa e sostituita dalla seguente:

«1201 90 00 Fave di soia, anche frantumate: altre»;

(bb) la voce «4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili» è sostituita dalla seguente:

«ex 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili

(esclusi i rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)»;

(cc) la voce «4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato» è sostituita dalla seguente:

«ex 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato»;

(dd) la voce «4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato» è sostituita dalla seguente:

«ex 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(ee) la voce «4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili» è sostituita dalla seguente:

«ex 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(ff) la voce «4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno» è sostituita dalla seguente:

«ex 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)»;

(gg) la voce «4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili» è sostituita dalla seguente:

«ex 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(hh) la voce «4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm» è sostituita dalla seguente:

«ex 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

ii) la voce «4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm» è sostituita dalla seguente:

«ex 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm»;

(jj) la voce «4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa» è sostituita dalla seguente:

«ex 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(kk) la voce «4410 Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici» è sostituita dalla seguente:

«ex 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(ll) la voce «4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici» è sostituita dalla seguente:

«ex 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(mm)la voce «4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato» è sostituita dalla seguente:

«ex 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(nn)la voce «4413 Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati» è sostituita dalla seguente:

«ex 4413 Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(oo)la voce «4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili» è sostituita dalla seguente:

«ex 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(pp)la voce «4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato)» è sostituita dalla seguente:

«ex 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)

(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)»;

(qq)la voce «4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio» è sostituita dalla seguente:

«ex 4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)

(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)»;

(rr) la voce «4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno» è sostituita dalla seguente:

«ex 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(ss) la voce «4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno» è sostituita dalla seguente:

«ex 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(tt) la voce «4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina» è sostituita dalla seguente:

«ex 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(uu) la voce «4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94» è sostituita dalla seguente:

«ex 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

vv) la voce «4421 Altri articoli di legno» è sostituita dalla seguente:

«ex 4421 Altri articoli di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(ww) la voce «Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti)» è sostituita dalle seguenti:

«ex 47 Pasta di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti)]

ex 48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

(esclusi i rifiuti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

(esclusi i prodotti (avanzi o rifiuti) riciclati e i prodotti derivati dai prodotti riciclati (avanzi o rifiuti)]

(esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi monouso usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto)

(esclusi materiali da imballaggio e imballaggi suscettibili di essere utilizzati validamente più volte, usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato e presentati insieme a tale prodotto dal momento in cui sono utilizzati a tale scopo e successivamente)

(esclusi gli invii di corrispondenza e i materiali informativi e di marketing che accompagnano esclusivamente un altro prodotto messo a disposizione sul mercato o esportato o sono forniti gratuitamente a fini informativi o di marketing)»;

xx) la voce «ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno» è soppressa e sostituita dalle seguenti:

«ex 9401 31 00 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 41 00 Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 61 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 69 00 Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non imbottiti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 80 00 Altri mobili per sedersi, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)

ex 9401 91 90 Altre parti di mobili per sedersi, di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(yy) la voce «9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti» è sostituita dalla seguente:

«ex 9403 30 , ex 9403 40 , ex 9403 50 , ex 9403 60 ed ex 9403 91 Mobili di legno e loro parti

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)»;

(zz) la voce «9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno» è sostituita dalla seguente:

«ex 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno

(esclusi i prodotti usati e i prodotti di seconda mano)».

([*1]) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj).

([*2]) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj).

([*3]) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).»;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2102/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)